

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 212

D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese nel settore turistico delle strutture ricettive all'aperto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali;

VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1999 n. 11, recante *“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della L. 17 maggio 1983 n.217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”* e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il Titolo II della medesima legge regionale che detta disposizioni in materia di *“Strutture ricettive all'aria aperta”*, e in particolare gli artt. 15, 17 e 19, relativi alla disciplina dei villaggi turistici e dei campeggi;

VISTA, altresì, la Legge Regionale n. 42/2013 recante *“Disciplina dell'agriturismo”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

PRESO ATTO che, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.

RICHIAMATO, in particolare, l'art.2 co.12 del medesimo decreto ai sensi del quale *“... per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o*

terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”;

RITENUTO, in relazione alle previsioni del medesimo art.2 comma 12 del citato decreto, con riferimento alle strutture ricettive all’aperto, le cui attività risultano sospese ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, di specificare le attività ammesse non solo nei locali aziendali ma anche nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva;

RAVVISATA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle succitate strutture ricettive all’aperto al fine di consentire la ripresa dell’operatività di un settore strategico per l’economia della Regione Puglia, caratterizzata da una storica e consolidata vocazione turistica;

SENTITO l’Assessore all’Industria turistica e culturale, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla competente Sezione Turismo;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

Per tutte le strutture ricettive all’aperto, disciplinate dagli artt. 15, 17 e 19 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. e le strutture ricettive di cui alla l.r. 42/2013, allocate sul territorio della Regione Puglia, le cui attività risultano sospese, previa comunicazione al Prefetto è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti *sia nei locali aziendali che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva*, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

È fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro, stabilita dal D.P.C.M. del 10/04/2020.

Art. 2

La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 21 aprile 2020

Michele Emiliano